

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 42/2016

del 18 marzo 2016

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1872]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione, del 17 agosto 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus toyonensis* (NCIMB 14858T) (ex *Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012) come additivo per mangimi destinati a bovini da ingrasso, conigli da ingrasso, polli da ingrasso, suinetti (svezati), suini da ingrasso, scrofe da riproduzione e vitelli da allevamento e alla revoca dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e coniglie da riproduzione, che modifica i regolamenti (CE) n. 256/2002, (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 255/2005 e (CE) n. 1200/2005 e abroga i regolamenti (CE) n. 166/2008 e (CE) n. 378/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2013 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 abroga il regolamento (CE) n. 166/2008 della Commissione <sup>(2)</sup>, il regolamento (CE) n. 378/2009 della Commissione <sup>(3)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2004 della Commissione <sup>(4)</sup>, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1z (Regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione), 1zzf (Regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione) e 1zzm (Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1399**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione, del 17 agosto 2015 (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 1).»

2. Al punto 1zw (Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 1399**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione, del 17 agosto 2015 (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 1).»

<sup>(1)</sup> GUL 217 del 18.8.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 50 del 23.2.2008, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GUL 116 del 9.5.2009, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GUL 86 del 26.3.2013, pag. 15.

3. Dopo il punto 152 (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«153. **32015 R 1399**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione, del 17 agosto 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus toyonensis* (NCIMB 14858T) (ex *Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012) come additivo per mangimi destinati a bovini da ingrasso, conigli da ingrasso, polli da ingrasso, suinetti (svezziati), suini da ingrasso, scrofe da riproduzione e vitelli da allevamento e alla revoca dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e coniglie da riproduzione, che modifica i regolamenti (CE) n. 256/2002, (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 255/2005 e (CE) n. 1200/2005 e abroga i regolamenti (CE) n. 166/2008 e (CE) n. 378/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2013 (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 1).»

4. Il testo dei punti 1zzzzl (Regolamento (CE) n. 166/2008 della Commissione), 1zzzzy (Regolamento (CE) n. 378/2009 della Commissione) e 87 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2013 della Commissione) è soppresso.

#### Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.